

Sentenza: 9 giugno 2015, n. 152

Materia: contratti pubblici; centrali di committenza

Parametri invocati: artt. 97, 118, 120 Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Campania

Oggetto: art. 9, comma 8 bis, d. l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89

Esito: non fondatezza della questione

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La Regione Campania impugna la disposizione in epigrafe, con la quale il legislatore statale stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze si avvalga di Consip Spa, come centrale di committenza, per lo svolgimento di procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni di gestione, certificazione e *audit* da parte delle autorità istituite presso ciascuna amministrazione titolare dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea.

Secondo la ricorrente la disposizione violerebbe gli articoli 97 e 118 della Costituzione, in quanto determinerebbe un'invasione delle competenze amministrative della Regione, ledendo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, oltre al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

La Corte fa innanzi tutto notare come la disposizione si rivolga ad un ambito assolutamente peculiare, specialistico, quello appunto dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'Unione europea. In tale ambito, caratterizzato da una molteplicità di attori (che esercitano le richiamate funzioni di *audit*, certificazione, gestione, in base al diritto interno di ciascuno stato), il legislatore nazionale ha voluto introdurre uno strumento normativo di supporto.

Si tratta, in altre parole, di un vincolo solo procedimentale, che non intacca l'autonomia delle singole autorità amministrative coinvolte nell'utile impiego dei fondi europei.

Il coordinamento della finanza pubblica giustifica l'imposizione da parte dello Stato di questo complesso di oneri, lo si ripete, solo procedurali.

In fine la Corte chiarisce che la disposizione impugnata non concreta un'ipotesi di esercizio del potere sostitutivo da parte degli organi centrali, di cui all'art. 120 Costituzione, in astratto ben possibile in materia di utilizzo dei fondi comunitari, ma altrove normato (d.l. 133/2014, convertito in l. 164/2014). Il potere sostitutivo infatti, lungi dal potere essere azionato *ad libitum*, si fonda su un presupposto, di solito da individuarsi nell'inerzia o nell'inadempimento da parte del sostituito, che nella fattispecie non ricorre, essendo la chiamata in sussidiarietà effettuata dallo Stato per questo tipo di funzioni amministrative sorretta, come argomentato, da altre ragioni.

Conclusivamente, la Corte dichiara non fondata la questione sollevata.